

DELIBERA N. 53/05/CSP

**Esposto presentato dalla Lista Consumatori
nei confronti della società Gruppo Poligrafici Editoriale S.p.a. (quotidiano Il
Resto del Carlino) per la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 26 maggio 2005;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n.28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 4;

VISTA la propria delibera n. 10/05/CSP del 3 febbraio 2005, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni regionali previste per i giorni 3 e 4 aprile 2005*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 39 del 17 febbraio 2005;

VISTO l'esposto a firma di Renato Campiglia, in qualità di legale rappresentante p.t. della Lista Consumatori, pervenuto in forma procedibile in data 30 marzo 2005 (prot. n. 132/ER/05/NA), nel quale viene richiesto l'intervento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'adozione delle sanzioni di cui all'articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché di provvedimenti cautelari ed urgenti nei confronti della società Gruppo Poligrafici Editoriale S.p.A., editrice de "*Il Resto del Carlino*", per la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, assumendo che nel quotidiano in questione, nonostante apposite richieste da parte della lista esponente, non sono stati concessi, in questa tornata elettorale, spazi ed interviste al candidato alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna avv. Bruno Barbieri, mentre ampia enfasi è stata attribuita agli altri tre candidati, per i quali, anche nell'edizione del 29 marzo 2005 è stata pubblicata un'intera pagina a loro dedicata, a discapito della lista medesima;

RITENUTO che la pubblicazione a mezzo stampa di fatti o eventi correlati all'attualità della cronaca politica relativa alle liste e ai candidati in competizione, nonché di notizie in materia elettorale attiene all'ambito dell'esercizio della attività di informazione, esulando dalla disciplina dettata, con specifico riferimento alla

comunicazione mediante stampa quotidiana e periodica, dall'articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

RITENUTA, per l'effetto, ai sensi della vigente disciplina della comunicazione politica in periodo elettorale, l'incompetenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ad accertare la disparità di trattamento tra i soggetti politici in materia di informazione a mezzo stampa e, quindi, l'incompetenza a rilevare la sussistenza, nella fattispecie in esame, della asserita violazione;

VISTA la proposta del Dipartimento garanzie e contenzioso;

UDITA la relazione dei Commissari, Giancarlo Innocenzi Botti e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

di non doversi procedere.

Roma, 26 maggio 2005

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per **IL SEGRETARIO GENERALE**
Gloria Maria Callari